



Relazione Annuale **ADR**

The European
Agreement concerning the
International carriage of
Dangerous Goods by
Road

1.8.3

Azienda

Relazione Annuale ADR

The European
Agreement concerning the International carriage of
Dangerous Goods by
Road

1.8.3

Anno: XXXX

Consulente:

Data:

Rev.:

Indice

1. Premessa	6
2. Dati Impresa.....	6
3. Merci pericolose	8
4. Veicoli	9
5. Imballaggi ADR.....	10
6. Personale impiegato in mansioni ADR	11
7. Registro formazione operatori	12
8. Descrizione prassi e procedure	13
9. Controlli Documentali / Prassi e Procedure	14
10. Incidenti / Emergenze / Sanzioni	15
11. Gestione e verifica Prassi e Procedure	17
12. Note Finali	20
13. Firme	21

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Consulente
0.0			
1.0			
2.0			

Riferimenti normativi

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Update: 2019

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.
(GU L 260/13 del 30.9.2008)

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
(GU n.58 del 11-03-2010)

ADR 1.8.3

1. Introduzione

1.8.3. Consulente per la sicurezza

1.8.3.1. Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero

b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose; consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata, anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- a presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

Campo testo per consulente

1. Premessa

Campo testo per consulente

2. Dati Impresa

2.1 Impresa

Nome impresa	Bianchi Ambiente spa
Indirizzo	via Giacomo Verdi, 15 - 15121 Alessandria (AL)
Capo dell'impresa	Luigi Bianchi
MTCT Competente	Motorizzazione
Impresa soggetta a Security ADR 1.10.3	SI / NO

2.2 Consulente Sicurezza

Nome e cognome	Mario Rossi
Indirizzo	via Garibaldi, 28 - 15121 Alessandria (AL)
Esterno/interno impresa	Esterno
CFP n./rilasciato da	1213131/Comune di Alessandria

2.3 Prescrizioni documento

Esercizio dal/al	01/01/2018 - 31/12/2018
Conservazione da parte della direzione dell'impresa almeno fino a	28/02/2024
Consegna alla direzione dell'impresa	28/02/2019
Per conoscenza da parte della direzione dell'impresa	Direzione

6. Personale impiegato in mansioni ADR

Campo testo per consulente

n.	Operatore ADR	Nome / Cognome	Note
01			
02			
03			

Note

Operatore ADR

Speditore
Trasportatore
Destinatario
Caricatore
Imballatore
Riempitore
Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile
Scaricatore

10. Incidenti / Emergenze / Sanzioni

Campo testo per consulente

n.	Tipologia	Data	Luogo	Dinamica	Conseguenze	Relazione incidente (SI/NO)

Note

Tipologia

Emergenza
Incidente
Sanzione

Relazione incidente

ADR 1.8.3.6

Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

ADR 1.8.5.1

In caso di incidente o evento imprevisto grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario, devono rispettivamente assicurarsi che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia presentato all'autorità competente della Parte contraente interessata entro un mese dalla data dell'evento

ADR 1.8.5.3.

C'è un obbligo di rapporto in conformità alla 1.8.5.1 quando merci pericolose si sono rovesciate o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, o se si sono registrati danni personali, materiali o all'ambiente o se le autorità sono intervenute e uno o più dei criteri che seguono sono soddisfatti:

Vi è danno personale quando le ferite, ed eventualmente la morte, sono direttamente connesse alle merci pericolose trasportate e/o le ferite:

- a) necessitano di un trattamento medico intensivo;
- b) richiedono un soggiorno ospedaliero di almeno una giornata;
- c) comportano un'incapacità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi.

Vi è "perdita di prodotto", quando si sono sparse delle merci pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguale o superiore a 50 kg o 50 l;
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguale o superiore a 333 kg o 333 l; o
- c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguale o superiore a 1000 kg o 1000 l.

Il criterio della perdita del prodotto si applica anche se vi è stato un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità summenzionate. Come regola generale, questa condizione è considerata soddisfatta se, in rapporto a danni strutturali, l'involucro di contenimento non consiglia di proseguire il trasporto o se, per ogni altra ragione, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio in ragione della deformazione delle cisterne o dei contenitori, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono coinvolte merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di redigere il rapporto scatta indipendentemente dalle quantità.

In un evento che coinvolge materiali radioattivi, i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

- a) qualsiasi liberazione di materia radioattiva all'esterno dei colli;
- b) esposizione che comporti un superamento dei limiti fissati nei regolamenti rivolti alla protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (Tabella II della Serie Sicurezza n. 115 dell'AIEA - "Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento");
- c) che vi sia motivo di pensare che vi sia stata una diminuzione sensibile di una qualsiasi funzione garantita da un collo sul piano della sicurezza (tenuta, protezione, protezione termica o criticità) che ha reso l'imballaggio non più idoneo a proseguire il trasporto senza misure di sicurezza supplementari.

NOTA: Vedere le prescrizioni della 7.5.11 CV33 per le spedizioni non consegnabili.

Vi è un "danno materiale o danno all'ambiente" quando c'è stato spargimento di merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e il danno stimato supera i 50.000 Euro. Non si deve tenere conto, a questi fini, dei danni subiti da ciascun mezzo di trasporto direttamente coinvolto contenente merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

Vi è "intervento dell'autorità" quando, nel quadro di eventi che coinvolgono merci pericolose, vi è intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza che hanno proceduto all'allontanamento delle persone o alla chiusura delle strade destinate alla pubblica circolazione (strade/rotaie) per un periodo di almeno tre ore in rapporto al danno presentato dalle merci pericolose.

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere informazioni supplementari

ADR 1.8.5.4.

Modello di rapporto relativo ad eventi sopravvenuti durante il trasporto di merci pericolose

11. Gestione e verifica Prassi e Procedure

Campo testo per consulente

11.1 Tabella Gestione Prassi e Procedure

n.	Operazione	Prassi e Procedura	Rif. Proc.	A	NA	V	NV	Modifiche Prassi Procedure (SI/NO)	Data Att.	Data Ver.
01	Identificazione delle merci pericolose trasportate	Corrette procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate								
02	Mezzi di trasporto	Corrette prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate								
03	Attrezzature carico/scarico	Controllo procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le								
04	Formazione	Adeguate formazione dei dipendenti dell'impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.								
05	Emergenze	Presenti procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico.								
06	Emergenze	Analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico								

13. Firme

13.1 Dati Consulente

Consulente ADR	
Data nomina	
Certificato N.	
Rilasciato da	
In data	
Scadenza	

13.2 Relazione

Tipo Relazione	Inziale
N.	
Rev.	
Data	

13.3 Consegna

Consegnata/trasmessa il	
a Impresa	SI
A autorità pubblica locale	NO
a mezzo di	

13.4 Note di consegna

Campo testo per consulente

Data ricevuta:

Capo dell'Impresa

Consulente DG

Autorità

Autorità Italiana competente ADR

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento Trasporti

Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci 36I - 00157 ROMA

ISPRA

Merci Classe 7

Via V. Brancati 48 I - 00144 ROMA